

Regolamento d'esame e condizioni generali di contratto per la certificazione

per consulenti energetici e auditor nel quadro della stipulazione di convenzioni sugli obiettivi per l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO₂.

Documento redatto dall'Istituto WERZ della OST (scuola universitaria professionale della Svizzera orientale) su incarico dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) e dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Settembre 2026

Sommario

1. Campo di applicazione	3
2. Ammissione / requisiti	3
3. Costo, fatturazione e termini di pagamento	3
4. Informazioni sull'esame	3
4.1 Contenuti dell'esame	3
4.2 Svolgimento dell'esame/ Periodicità	3
4.3 Modalità dell'esame di certificazione	4
4.4 Utilizzo di documentazione propria.....	4
5. Iscrizione.....	5
5.1 Iscrizione all'esame di certificazione	5
5.2 Accesso e utilizzo della piattaforma didattica	5
5.3 Conferma di iscrizione.....	5
5.4 Convocazione alla data dell'esame	5
5.5 Compensazione	5
6. Protezione dei dati.....	6
7. Annullamento, rinuncia ed esclusione	6
7.1 Annullamento da parte dell'organismo di certificazione	6
7.2 Rinuncia prima dell'esame	6
7.3 Assenza	6
7.4 Esclusione prima dell'inizio dell'esame	7
7.5 Esclusione durante l'esame	7
8. Valutazione e risultati dell'esame	8
8.1 Valutazione dell'esame	8
8.2 Comunicazione dei risultati dell'esame	8
9. Mancato superamento, consultazione dell'esame e ricorso	9
9.1 Mancato superamento dell'esame	9
9.2 Consultazione dell'esame	9
9.3 Ricorso	9
10. Certificato, validità e ricertificazione	10
10.1 Consegna del certificato.....	10
10.2 Validità del certificato	10
10.3 Ricertificazione	10
10.4 Revoca del certificato.....	10
11. Entrata in vigore	10

1. Campo di applicazione

Il presente documento regola la procedura di qualificazione per l'esame di certificazione per consulenti energetici e auditor. Nel presente documento queste persone sono designate come candidate e candidati all'esame.

Per le candidate e i candidati la cui certificazione valida è scaduta, l'esame di certificazione vale al tempo stesso come esame di ricertificazione. In questo caso l'esame serve a rinnovare la certificazione scaduta.

2. Ammissione / requisiti

All'esame sono ammessi consulenti energetici e auditor (si veda in proposito anche il documento «Ambiti rilevanti per l'esame»). Non esistono requisiti specifici in merito alla formazione e alla formazione continua delle candidate e dei candidati, né al loro luogo di residenza o di lavoro in Svizzera.

3. Costo, fatturazione e termini di pagamento

La tassa di iscrizione all'esame ammonta a CHF 1'650.– (IVA inclusa) e comprende l'accesso a una piattaforma didattica online, la partecipazione all'esame di certificazione, la comunicazione dei risultati e il rilascio del certificato. Le spese di vitto, alloggio, trasferta e assicurazione durante l'esame sono invece a carico delle candidate e dei candidati.

La fattura viene inviata dall'organismo di certificazione (Istituto WERZ della scuola universitaria professionale della Svizzera orientale, OST) successivamente alla conferma dell'iscrizione all'esame. Il pagamento della fattura è richiesto, tramite bonifico bancario o postale, entro 14 giorni di calendario dall'emissione o al più tardi una settimana prima dell'esame.

4. Informazioni sull'esame

4.1 Contenuti dell'esame

Informazioni sui contenuti dell'esame sono consultabili nel documento «Ambiti rilevanti per l'esame» e non fanno parte del presente documento.

4.2 Svolgimento dell'esame/ Periodicità

L'esame di certificazione viene organizzato e svolto periodicamente dall'organismo di certificazione e dai suoi partner regionali in Svizzera tedesca, francese e italiana. Per informazioni in merito si rimanda al sito web dell'organismo di certificazione co-energia-cert.ch. Viene garantito lo svolgimento di una sessione d'esame all'anno per ogni area linguistica.

L'esame può essere svolto in una delle tre lingue ufficiali: tedesco, francese o italiano. La lingua in cui si tiene l'esame può essere scelta indipendentemente dalla sede dell'esame. Il supporto organizzativo alle candidate e ai candidati verrà fornito nella lingua di riferimento della sede specifica dell'esame.

L'esame di certificazione non è aperto al pubblico e viene svolto sotto la sorveglianza dell'organismo di certificazione e/o del partner regionale. Le candidate e i candidati devono, al momento dell'esame, provare la loro identità esibendo un documento personale (carta di identità o passaporto). Il controllo dei documenti di identità è finalizzato alla verifica dei dati richiesti e registrati al momento dell'iscrizione online.

4.3 Modalità dell'esame di certificazione

L'esame di certificazione richiede la presenza fisica delle candidate e dei candidati. L'esame viene svolto su computer messi a disposizione dall'organismo di certificazione.

L'esame è composto da 4 prove parziali. Ogni prova parziale deve essere completata entro 75 minuti dall'avvio. All'interno di una prova parziale è possibile muoversi liberamente tra le varie domande.

La prima prova parziale si svolge contemporaneamente per tutte le candidate e tutti i candidati con metodo «closed book»: per rispondere alle domande non è ammesso alcun ausilio, analogico o digitale.

Per le altre 3 prove parziali, che si svolgono con metodo «open book», sul computer messo a disposizione dall'organismo di certificazione le candidate e i candidati dispongono dei programmi seguenti:

- un chatbot con *large language model* (analogo a ChatGPT, Claude e simili);
- Microsoft Excel (file .xls vuoto e modificabile);
- PDF-reader (file PDF protetto da scrittura).

Per rispondere alle domande con metodo «open book» le candidate e i candidati possono utilizzare questi strumenti. Oltre a tali ausili digitali è consentito l'uso di documentazione propria in formato cartaceo e di una calcolatrice. Durante l'esame è vietato l'uso di altri dispositivi elettronici (per esempio smartphone, smartwatch, smartglass) e di computer portatili propri. La violazione di questa regola comporta l'esclusione immediata dall'esame e può comportare ulteriori conseguenze legali (cfr. capitolo 7.5).

Gli esami devono essere svolti autonomamente e senza il coinvolgimento di terzi.

L'intero esame ha una durata totale di massimo 8 ore, con un tempo effettivamente a disposizione delle candidate e dei candidati per svolgere la prova di 5 ore. Dopo lo svolgimento in comune della prima prova parziale, per la quale è previsto un intervallo di tempo di 75 minuti, le prove parziali successive possono essere svolte secondo il proprio ritmo, organizzando liberamente le pause.

4.4 Utilizzo di documentazione propria

Per le 3 prove parziali con metodo «open book» (prove parziali 2, 3 e 4) le candidate e i candidati hanno la possibilità di utilizzare la propria documentazione in formato analogico o digitale.

- **Utilizzo analogico facoltativo** di documentazione scritta propria e di una calcolatrice: gli ausili possono essere predisposti al termine della prova parziale «closed book», su indicazione delle persone addette alla sorveglianza, e utilizzati per il resto dell'esame (prove parziali 2, 3 e 4).
- **Utilizzo digitale facoltativo** di file propri in formato PDF: la documentazione viene caricata sulla piattaforma d'esame prima dell'esame, secondo le istruzioni disponibili a parte, ed è a disposizione delle partecipanti e dei partecipanti nelle prove parziali 2, 3 e 4 nell'ambiente d'esame.

5. Iscrizione

5.1 Iscrizione all'esame di certificazione

Usando l'apposito modulo presente sul sito web co-energia-cert.ch, le professioniste e i professionisti possono iscriversi all'esame di certificazione nella data e nella sede desiderate. L'iscrizione è possibile solo online ed è vincolante.

Per completare l'iscrizione all'esame è necessario fornire le seguenti informazioni:

- data e sede dell'esame;
- lingua dell'esame;
- informazioni personali:
 - identificativo inequivocabile: numero del documento di identità (carta di identità o passaporto che si esibisce all'esame);
 - data di nascita e luogo di appartenenza;
 - dati di contatto;
 - indirizzo a cui inviare la fattura.

L'organismo di certificazione controlla che l'iscrizione sia completa e, a condizione che contenga tutti i dati richiesti e ci sia un posto libero all'esame, la conferma.

5.2 Accesso e utilizzo della piattaforma didattica

La piattaforma didattica è a disposizione delle candidate e dei candidati che si sono iscritte/i in modo vincolante all'esame di certificazione. L'autorizzazione relativa all'utilizzo della piattaforma inizia al momento della ricezione dei dati di accesso e scade sei mesi dopo la data d'esame confermata. La piattaforma didattica serve unicamente alla preparazione all'esame di certificazione il cui superamento non può però essere garantito dal semplice utilizzo attivo dei contenuti della piattaforma.

L'accesso alla piattaforma didattica avviene utilizzando una password personale. La condivisione dei dati di accesso non è permessa. L'ente di certificazione registra e analizza i dati d'utilizzo (indirizzi IP, frequenza d'uso) al fine di identificare eventuali abusi.

5.3 Conferma di iscrizione

Come conferma dell'iscrizione, le candidate e i candidati, una volta inviato il modulo, ricevono una e-mail dall'organismo di certificazione con la conferma della data e della sede dell'esame nonché con i dati di accesso per la piattaforma didattica online.

5.4 Convocazione alla data dell'esame

Le candidate e i candidati iscritte/i ricevono, prima della data dell'esame ed entro un'adeguata scadenza, un promemoria per la partecipazione all'esame ('convocazione').

5.5 Compensazione

Qualsiasi richiesta di compensazione di eventuali svantaggi deve essere presentata al momento dell'iscrizione o almeno 14 giorni prima dell'esame. La richiesta deve essere giustificata presentando un certificato attuale redatto da uno specialista autorizzato. Tenendo in considerazione i requisiti dell'esame di certificazione e le esigenze del candidato che si presenta all'esame, verrà presa una decisione individuale in merito alla partecipazione all'esame (forma di compensazione). I relativi chiarimenti sono soggetti a riservatezza. Non sussiste tuttavia alcun diritto legale a una forma specifica di compensazione.

6. Protezione dei dati

Su incarico dell'Ufficio federale dell'energia e dell'Ufficio federale dell'ambiente, l'organismo di certificazione raccoglie i dati personali delle candidate e dei candidati all'esame e gestisce un sito web (co-energia-cert.ch). Sul sito sono pubblicate le informazioni seguenti relative alle persone certificate:

- nome e cognome;
- indirizzo e-mail;
- azienda di appartenenza e relativo indirizzo;
- data dell'esame;
- lingua dell'esame;
- posizione;
- validità dell'esame;
- appartenenza a un pool di consulenti (se applicabile).

Per questi dati si applicano le disposizioni della Dichiarazione sulla protezione dei dati dell'Amministrazione federale.

7. Annullamento, rinuncia ed esclusione

7.1 Annullamento da parte dell'organismo di certificazione

L'organismo di certificazione si riserva esplicitamente il diritto di spostare le date dell'esame, malgrado l'invio di una conferma di iscrizione, al più tardi 14 giorni prima dalla data d'esame. In caso di un numero ridotto di iscritti, l'organismo di certificazione si riserva inoltre il diritto di raggruppare più esami in una stessa data. Le date di esame possono essere annullate nel caso in cui determinate circostanze esterne non rendano possibile per l'organismo di certificazione lo svolgimento dell'esame previsto. Eventuali pagamenti già effettuati saranno interamente conguagliati con le spese di una nuova iscrizione oppure interamente rimborsati. Ulteriori diritti di sostituzione e responsabilità sono esclusi.

7.2 Rinuncia prima dell'esame

Il ritiro di un'iscrizione all'esame deve essere comunicato per iscritto almeno 20 giorni prima della data dell'esame.

In caso di ritiro della candidata o del candidato entro 20 giorni dalla data scelta per l'esame, viene riscossa una tassa amministrativa pari al 10% della tassa di esame. Una tassa di esame eventualmente già pagata viene rimborsata detraendone tale tassa.

Una rinuncia successiva che non comporti spese per le candidate e i candidati è possibile nei casi seguenti, previa presentazione di un'attestazione scritta:

- maternità / paternità (secondo il regolamento legale in materia di ferie);
- malattia e infortunio (dietro presentazione del certificato medico);
- morte di un parente stretto;
- servizio militare, civile o di protezione civile (dietro presentazione dell'ordine di marcia).

In caso di rinuncia all'esame, se non si rientra in alcuno dei casi sopra elencati, si è tenuti a pagare l'intera tassa di iscrizione.

7.3 Assenza

Nel caso in cui una candidata/un candidato non si presenti all'esame di certificazione, dovrà prontamente informare l'organismo di certificazione, motivando e giustificando la circostanza per iscritto. L'organismo di certificazione deciderà se i motivi presentati sono o meno validi

(si veda sezione Rinuncia prima dell'esame). Se i motivi addotti non vengono accettati, l'assenza sarà da considerarsi ingiustificata e l'esame valutato con il risultato di 0 punti ovvero come non superato.

In mancanza di una giustificazione, dovrà essere pagata l'intera tassa di esame. Un'ulteriore partecipazione è a pagamento. La candidata / il candidato potrà svolgere l'esame di certificazione nella prossima data d'esame ordinaria.

7.4 Esclusione prima dell'inizio dell'esame

Prima dell'inizio dell'esame, viene escluso chi:

- non può provare, immediatamente prima dell'esame, la propria identità;
- non ha pagato la tassa d'esame.

In caso di esclusione di una candidata / di un candidato prima dell'inizio dell'esame, verrà riscossa una tassa amministrativa pari al 20 % della tassa di iscrizione. Una tassa di iscrizione già pagata viene rimborsata detraendone la tassa amministrativa oppure, in caso di nuova iscrizione all'esame di certificazione, conguagliata.

7.5 Esclusione durante l'esame

Durante l'esame, viene escluso immediatamente chi:

- tenta di ingannare l'organismo di certificazione / le persone addette alla sorveglianza;
- fa uso di strumenti di supporto non ammessi;
- viola le norme disciplinari e il regolamento d'esame.

In particolare, durante l'esame, non è consentito lo scambio di informazioni di qualsiasi genere con altri candidati e/o con persone esterne. Durante l'esame non è consentito l'utilizzo del telefono cellulare né di altri dispositivi elettronici propri (eccezione: la calcolatrice). È inoltre esplicitamente vietato registrare l'esame o parti di esso e/o renderlo accessibile a terzi.

L'esclusione da un esame ha per conseguenza che l'esame è da considerarsi non superato. In questo caso la tassa di esame va pagata interamente. In caso di violazione grave delle norme disciplinari dell'esame, l'organismo di certificazione può escludere la persona in questione dalla partecipazione all'esame per un periodo limitato. Nel caso in cui si dovesse scoprire a posteriori un comportamento sleale da parte della candidata o del candidato, l'organismo di certificazione può privare, con effetto retroattivo, la persona in questione della certificazione già conferita (cfr. capitolo 10.4). Ne viene data comunicazione all'UFE.

L'organismo di certificazione si riserva di intraprendere ulteriori azioni legali in caso di violazione delle presenti disposizioni.

8. Valutazione e risultati dell'esame

8.1 Valutazione dell'esame

A seconda dell'esito, l'esame viene giudicato «superato» o «non superato».

Sistema di valutazione

Tutte le domande d'esame delle quattro prove parziali sono attribuite ai dieci ambiti di competenza seguenti:

- basi legali;
- analisi dell'approvvigionamento energetico e dei consumi energetici;
- Produzione, distribuzione e accumulazione di calore per processi e riscaldamento di ambienti;
- ventilazione;
- climatizzazione e tecnica del freddo;
- sistema edificio;
- illuminazione;
- pompe, azionamenti elettrici e sistemi di azionamento;
- aria compressa;
- veicoli e logistica.

Per superare l'esame è necessario soddisfare i seguenti criteri:

- aver superato la prima prova parziale, svolta con metodo closed book;
- aver superato l'esame in almeno 8 delle 10 ambiti di competenza. Ogni singolo ambito di competenza viene valutato, sulla base del punteggio ottenuto, se questo è stato o meno superato;

Direttive per la valutazione

Ciascuno dei 10 ambiti di competenza contiene 10 domande e viene valutato come segue:

- per ogni ambito di competenza, il punteggio massimo è di 10 punti;
- ogni domanda ha pari importanza in sede di valutazione;
- una risposta corretta vale 1 punto, una risposta sbagliata vale 0 punti;
- per determinati tipi di domande (vero/falso, esercizi di abbinamento, «riempi-gli-spazi», drag-and-drop) è possibile assegnare punti parziali. I punti vengono attribuiti in modo graduato in base al numero di elementi con risposta corretta (massimo 5 elementi per domanda):
 - 5 elementi corretti: 1 punto;
 - 4 elementi corretti: 0,5 punti;
 - 3 elementi corretti: 0,25 punti;
 - 2 o meno elementi corretti: 0 punti.
- non sono assegnati punteggi negativi.

8.2 Comunicazione dei risultati dell'esame

Alle candidate e ai candidati viene comunicato il punteggio ottenuto per ogni ambito di competenza e per ogni prova parziale. I risultati vengono comunicati sotto forma di percentuali del punteggio massimo per ogni ambito di competenza. I punteggi ottenuti nelle prove parziali da 2 a 4 hanno valore puramente informativo e non influiscono sulla valutazione.

I risultati dell'esame vengono utilizzati in forma anonimizzata per analisi statistiche correlate con la certificazione e l'esame di certificazione. I dati possono essere comunicati in forma aggregata per un confronto con i risultati dell'esame individuale. L'esito dell'esame (superato o non superato, con la data dell'esame) viene comunicato all'UFE.

9. Mancato superamento, consultazione dell'esame e ricorso

9.1 Mancato superamento dell'esame

Se l'esame non viene superato, potrà essere ripetuto illimitatamente. Per l'iscrizione e l'ammissione valgono le stesse condizioni di quelle del primo esame.

Chi non supera l'esame non ha diritto al rimborso della tassa di esame.

9.2 Consultazione dell'esame

Le candidate e i candidati la cui prestazione all'esame è stata valutata insufficiente possono chiedere all'organismo di certificazione e/o ai partner regionali di consultare i documenti d'esame con le relative valutazioni. La consultazione ha luogo nelle località definite dall'organismo di certificazione, sotto sorveglianza ed entro 30 giorni dalla consegna del risultato dell'esame. Alle candidate e ai candidati è permesso prendere appunti durante la consultazione. I documenti con le valutazioni non vengono consegnati in forma cartacea. È esplicitamente vietato trascrivere, fotografare o fotocopiare i documenti d'esame con le relative valutazioni.

9.3 Ricorso

In caso di prestazione insufficiente all'esame, è possibile presentare ricorso contro la decisione dell'organismo di certificazione.

La presentazione di un ricorso è possibile solo in caso di prestazione insufficiente all'esame e previa consultazione dell'esame. La presentazione di un ricorso senza avere prima consultato l'esame non è possibile.

Forma e scadenza

Il ricorso deve contenere una motivazione e va presentato per iscritto e inviato per raccomandata. Il ricorso deve essere presentato all'organismo di certificazione entro 30 giorni dalla consultazione dei documenti con le valutazioni. Fa fede la data del timbro postale. La decisione dell'organismo di certificazione oggetto del ricorso deve essere allegata.

Oltre all'organismo di certificazione, anche i partner regionali sono autorizzati a dare informazioni in merito alla procedura di ricorso. Le istanze di ricorso autorizzate a prendere decisioni sono quelle che seguono.

Istanze di ricorso

Prima istanza di ricorso:	organismo di certificazione (istituto WERZ della scuola universitaria professionale della Svizzera orientale, OST)
Seconda istanza di ricorso:	commissione tecnica Ufficio federale dell'energia / Ufficio federale dell'ambiente

Spese di ricorso

Le spese dovranno essere sostenute da chi nella procedura di ricorso verrà valutato essere in torto. Le istanze di ricorso definiscono l'ammontare delle spese in base allo sforzo sostenuto.

10. Certificato, validità e ricertificazione

10.1 Consegna del certificato

I consulenti energetici e gli auditor ricevono un certificato che dimostra il superamento dell'esame di certificazione.

10.2 Validità del certificato

Un certificato è valido per un periodo di cinque anni dal rilascio del certificato.

10.3 Ricertificazione

La certificazione deve essere rinnovata alla scadenza della sua validità sostenendo un esame di ricertificazione.

I consulenti energetici e gli auditor vengono contattati dall'organismo di certificazione entro e non oltre quattro anni dal rilascio del certificato e informati sulla possibilità di ricertificazione. Per l'iscrizione e l'ammissione alla ricertificazione valgono le stesse condizioni dell'esame di certificazione.

10.4 Revoca del certificato

Un certificato ottenuto in modo illecito può essere revocato dall'organismo di certificazione su mandato dell'Ufficio federale dell'energia e /o dell'Ufficio federale dell'ambiente. Resta riservata l'azione penale.

11. Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame è valido a partire da settembre 2026.